



Ministero della Giustizia
Tribunale di CALTAGIRONE

USCITA - 08/05/2020 11:53:44 - 0001193

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE



Il Presidente del Tribunale,

Sentiti il Presidente di sezione e i giudici togati ed onorari, i responsabili delle cancellerie del Tribunale e degli Uffici del Giudice di pace e dell'ufficio NEP;

Sentiti il Procuratore della Repubblica e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone;

Visti gli artt. 83 e 87 D.L. 17 marzo 2020, n.18 che dettano misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID19;

Visto l'art. 36 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 che proroga all'11 maggio 2020 il termine previsto dall'art. 83, commi 1 e 2, D.L. 17 marzo 2020 n 18;

Viste le modifiche all'art.83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 operate, in sede di conversione, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 e dal D.L d 30 aprile 2020 n28;

Visti i Decreti del Presidente del Tribunale del 9 marzo 2020, 18 marzo 2020 del 10 aprile 2020 contenenti le misure attuative dei decreti legge sopra citati;

Vista la delibera del CSM del 26 marzo 2020 contenente le "Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19, integralmente sostitutive delle precedenti assunte" nella quale è evidenziato *"che l'esigenza di contenere il contagio, evitando i contatti personali, è posta a fondamento anche dell'art. 87, comma 1, del D.L. n. 18/2020 laddove dispone che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e che la presenza del personale negli uffici deve essere limitata per assicurare esclusivamente le attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro!"*; - e che *"allo stato, risulta che il personale amministrativo non ha accesso da remoto ai registri della cognizione civile e penale e, pertanto, può gestire soltanto dall'ufficio gli adempimenti conseguenti alla celebrazione delle udienze nonché all'accettazione dei provvedimenti depositati dai magistrati in via telematica"*, e viene raccomandato ai dirigenti di valutare attentamente le predette difficoltà nella gestione della prima e, soprattutto, della seconda fase, in quanto la trattazione, anche in via telematica, degli affari indifferibili, di quelli dichiarati urgenti o di quelli da trattarsi in

assenza di provvedimenti ex art. 83, comma 7 lett. g) implica il necessario aumento della presenza in ufficio del personale amministrativo;

ritenuto quindi che le misure urgenti da adottare per la trattazione delle udienze civili e penali e le relative modalità di svolgimento per la seconda fase che va dal 12 maggio al 31 luglio 2020, devono tener conto della ridotta presenza del personale amministrativo e della necessità di evitare il più possibile i contatti personali;

visti i Protocolli condivisi stipulati con la Procura della Repubblica di Caltagirone, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera penale di Caltagirone in data 31 marzo 2020 e 7 maggio 2020; visto il Protocollo per la trattazione delle udienze civili da remoto e a trattazione scritta stipulato con la Procura della Repubblica di Caltagirone ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone in data 29 aprile 2020;

all'esito delle positive interlocuzioni con il Presidente della Corte di Appello, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello e l'Autorità Sanitaria Regionale, come da comunicazione del Presidente della Corte di Appello del 7 maggio 2020;

DISPONE

per il periodo **12 maggio -31 luglio 2020** le seguenti misure:

Settore Civile Ordinario

- 1) I procedimenti civili indicati nel comma 3 letta) dell'art. 83 del d.l. 18/2020 continueranno ad essere prioritariamente trattati nel periodo successivo all'11 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020 , preferibilmente con trattazione scritta o con udienza da remoto, secondo le direttive emanate con decreto presidenziale n. 26/2020 del 10.04.20.
- 2) In ordine agli altri procedimenti, oggetto di rinvio d'ufficio fino all'11 maggio 2020, si provvederà come segue:
 - a) Saranno rinviate d'ufficio tutte le udienze di prima comparizione pendenti dal 12 maggio al 31 luglio 2020 dei procedimenti di contenzioso ordinario di qualunque rito.
 - b) Saranno rinviati a data successiva al 31 luglio 2020 tutti i procedimenti pendenti in fase istruttoria (es. interrogatorio formale ed escussione testi ovvero per attività allo stato incompatibili con le misure di distanziamento sociale adottate dal Governo, compresa la comparizione personale delle parti ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.). Gli stessi saranno ricalendarrizzati in base agli incumbenti già previsti, dando priorità ai procedimenti di più antica

iscrizione a ruolo ovvero cautelari. Ove ricorrano motivi d'urgenza, sarà possibile, d'ufficio o su motivata istanza di parte, la trattazione del singolo procedimento, sempre che, in base all'incombente processuale, sia possibile ricorrere alle modalità alternative previste dall'art. 83, 7 c., lettere h) e f). La data di inizio delle operazioni peritali disposte dovrà comunque essere fissata in data successiva al 31 luglio 2020.

c) Non è esclusa la possibilità di anticipare la definizione di controversie che risultino rinviate ad udienze successive al 31 luglio 2020 ma la cui trattazione appaia compatibile con l'udienza telematica, di cui all'art. 83, comma 7° lettera h), ove ciò sia compatibile con i rispettivi ruoli e il numero concreto di controversie trattate ad udienza virtuale. Il massiccio rinvio imposto dagli interventi normativi sopra richiamati ha, infatti, inevitabilmente, comportato un aggravio degli incombeni calendarizzati dall'11 maggio in poi, nonché il differimento delle scadenze per il deposito degli scritti conclusivi e dei conseguenti provvedimenti definitivi. Tenuto conto della contrazione dell'attività svolta in udienza, in tal caso, dovranno essere privilegiate attività che possono essere svolte per iscritto e che consentano la definizione del giudizio.

d) Conclusivamente ,saranno, quindi, trattati:

- procedimenti cautelari indifferibili;
- procedimenti ex art. 696 bis c.p.c., procedimenti possessori e nunciatori e procedimenti cautelari non indifferibili ove le attività previste siano compatibili con la trattazione scritta ex art. 83 lett. h) d.l. 18/2020 (è esclusa, quindi, la trattazione delle udienze in cui occorre sentire testi informativi);
- procedimenti di contenzioso ordinario ove siano previste le seguenti attività compatibili con la trattazione scritta ex art. 83 lett. h) d.l. 18/2020: a) udienze di ammissione di mezzi istruttori (*in questo caso nelle note ante udienza i difensori dovranno solo riportarsi ed insistere nelle richieste istruttorie avanzate*); b) udienze di precisazione delle conclusioni (*le parti in tal caso nelle note ante udienza firseranno le rispettive conclusioni*); c) udienze fissate per discussione ex artt. 429 e 281 sexies c.p.c. (*le parti in tal caso depositeranno note illustrative di quella che sarebbe stata la discussione orale, quindi all'udienza cartolare il giudice prenderà atto della discussione figurata e provvederà a depositare la sentenza, fatta salva la possibilità per le parti di depositare istanza congiunta per la fissazione dell'udienza di discussione orale*); d) le udienze fissate per consentire trattative tra le parti (*i difensori delle parti depositeranno brevi note scritte, dando atto dell'esito delle trattative, richiedendo in ipotesi nuovo breve rinvio*

al fine di poter perfezionare gli accordi ovvero formulando le istanze per la prosecuzione del giudizio secondo la fase nella quale si trova la causa);

- 3) Le udienze che non potranno svolgersi in modalità telematica saranno rigorosamente tenute nelle aule di udienza indicate nel prospetto già predisposto e pubblicato sul sito Internet del Tribunale di Caltagirone, osservando tutte le misure di sicurezza necessarie per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica (tra cui il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e l'uso di dispositivi di protezione individuali).
- a) Le udienze devono essere organizzate in modo tale che ogni processo sia chiamato ad ora fissa, prevedendo uno spazio temporale tra l'uno e l'altro adeguato alle attività processuali da svolgersi, così da consentire l'accesso controllato e scaglionato al Palazzo di Giustizia e alle aule d'udienza. L'orario del processo sarà comunicato agli avvocati a cura della cancelleria a mezzo PCT.
- b) I procedimenti saranno trattati a porte chiuse.
- Il numero dei processi fissati per ogni udienza dovrà essere contenuto in relazione all'esigenza di evitare sovraffollamento nei corridoi e negli spazi antistanti le aule d'udienza e le stanze dei giudici.
- Il Giudice nell'ambito dei poteri di direzione di udienza è facultato ad adottare ogni iniziativa utile a garantire la piena protezione della salute di tutti i soggetti del processo e del personale amministrativo sia nelle aule di udienza che negli spazi ad essa adiacenti.
- Quando non sia possibile rispettare le prescrizioni di cui ai punti precedenti l'udienza deve essere fissata a data successiva al 31 luglio 2020.
- c) I procedimenti da trattare per udienza, ivi comprese quelli da trattarsi in forma telematica e/o cartolare, saranno individuati in base al carico di ruolo e agli incombeni previsti e non dovranno essere tendenzialmente superiori al numero di 10/12. Gli altri procedimenti saranno rinviati.
- 4) Per i procedimenti di convalida di sfratto e/o licenza per finita locazione che, attesa la facoltà processuale di comparizione della parte intimata, non possono che essere trattate nelle forme ordinarie, in considerazione della attuale persistenza della situazione di emergenza epidemiologica, tutte le udienze di prima comparizione pendenti dal 16 aprile al 31 luglio, vanno rinviate a data successiva al 31 luglio, con la previsione di un tetto massimo di controversie trattabili nella medesima udienza.

- 5) Verrà data priorità, nell'ambito del numero delle cause che potranno essere trattate, ai procedimenti ex art. 83 comma 3, lettera a), ult. parte D.L. 18/2020 ed in generale ai procedimenti cautelari e ai procedimenti di più antica iscrizione.

Settore Lavoro

- 6) Per le ragioni già evidenziate le udienze di prima comparizione nelle materie di diritto del lavoro, verranno rinviate d'ufficio a data successiva al 31 luglio 2020.

a) Ove ricorrano motivi d'urgenza, sarà possibile, d'ufficio o su motivata istanza di parte, la trattazione del singolo procedimento, sempre che, in base all'incombente processuale, sia possibile ricorrere alle modalità alternative previste dall'art. 83, 7 c., lettere h) e f); laddove invece l'udienza debba svolgersi nelle forme tradizionali, si terrà conto di quanto previsto al punto 4) per il settore civile ordinario.

- 7) Verrà data preferenza alla trattazione per come disciplinata dall'art. 83 c. 7 lett. h);

- 8) Relativamente ai procedimenti da trattarsi secondo la suindicata modalità si possono indicare a titolo meramente esemplificativo:

- *procedimenti di natura cautelare (ivi inclusi i reclami);*
- *cause di licenziamento o recesso datoriale in genere con tutela reintegratoria e ai procedimenti di rito cd. Fornero;*
- *ai procedimenti ex art. 28 L. 300/1970;*
- *ai procedimenti ex art. 445 bis VI co. Cpc;*
- *ai procedimenti di impugnativa di trasferimenti, su istanza di parte che indichi le ragioni di urgenza ove ravvisate sussistenti dal Giudice designato;*
- *procedimenti in materia assistenziale aventi ad oggetto la corresponsione di benefici e prestazioni*
- *procedimenti di ATP ex art. 445 bis cpc in cui deve essere conferito l'incarico al CTU, con la precisazione che la data di inizio delle operazioni peritali dovrà essere fissata a data successiva al 31 luglio 2020.*

- ,

- a) All'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., le parti depositeranno note illustrative di quella che sarebbe stata la discussione orale, quindi all'udienza cartolare" il giudice prenderà atto della discussione figurata e provvederà a depositare il relativo provvedimento,

fermo restando che i procuratori delle parti, con istanza congiunta, potranno chiedere un rinvio ad una udienza successiva per la discussione orale della causa.

Settore Famiglia e Volontaria Giurisdizione

- 9) Relativamente ai procedimenti in materia di famiglia va premesso che le modalità di trattazione di cui alla lettera h) dell'art. 83, del DL n18/20 non risultano compatibili con le udienze presidenziali di comparizione dei coniugi nelle cause di separazione (sia consensuale sia giudiziale), come pure con le udienze presidenziali di comparizione dei coniugi nelle cause di divorzio contenzioso, essendo in detti procedimenti obbligatorio il tentativo di conciliazione, Altrettanto vale per i procedimenti di divorzio congiunto, ove le parti vanno comunque sentite.
- a) Considerata la persistenza della situazione di emergenza epidemiologica, tutte le udienze di prima comparizione pendenti dal 12 maggio al 31 luglio relative alle separazioni consensuali e alle procedure di divorzio contenzioso e divorzio congiunto verranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020.
- b) L'udienza presidenziale nei procedimenti di separazione giudiziale, dovendosi ordinariamente provvedersi in esito alle stesse a dettare la prima regolamentazione su affidamento e mantenimento, verranno allo stato tenute nelle forme ordinarie, osservate tutte le prescrizioni di cui al punto 3), provvedendosi altrimenti al rinvio successivo al 31 luglio, e limitando ad un massimo di 5/6 il numero dei procedimenti da trattare.
- È fatta salva la possibilità di richiesta congiunta delle parti di rinvio del procedimento, da depositare fino a tre giorni prima dell'udienza, di rinvio del procedimento.
- c) Per le cause di famiglia iscritte al contenzioso ordinario (separazioni, divorzi, accertamenti giudiziali di paternità, disconoscimenti) si applicheranno le direttive relative al contenzioso ordinario.
- d) Le udienze per le richieste di modifica delle condizioni di separazione personale (art. 710 c.p.c.) e di revisione delle condizioni di divorzio (art. 9 legge divorzio), ove le relative incombenze per la fase in cui si trovano non risultino incompatibili con la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lettera h), si procederà secondo tale modalità, in caso diverso verranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020.
- e) È fatta salva la possibilità per i difensori di segnalare i procedimenti la cui ritardata trattazione possa produrre grave pregiudizio alle parti. Il presidente del collegio o il giudice che procede valuterà la sussistenza dell'urgenza ed emetterà decreto non impugnabile, disponendo, in caso di accoglimento dell'istanza, in merito alla trattazione del giudizio.

- f) I giudizi camerali relativi ad affidamento e mantenimento dei figli naturali (art. 337 bis e ss. c.c.), ove non congiunti, verranno tenuti con la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lettera h) o lettera f), o, laddove ciò non sia possibile, nelle forme ordinarie.
- g) È fatta salva la possibilità di richiesta congiunta delle parti di rinvio del procedimento, da depositare fino a tre giorni prima dell'udienza.

Volontaria Giurisdizione di competenza del Giudice Tutelare.

10) L'esame diretto dell'amministrando, dell'interdicendo o dell'inabilitando sarà, rinviato a data successiva al 31 luglio 2020, salvo i casi in cui sia dedotta una motivata situazione di indifferibilità e sempre che l'esame diretto dell'interessato non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;

- a) In ogni caso, nei suddetti procedimenti il giudice tutelare, qualora ne sussista la necessità e nei casi in cui venga dedotta e documentata una situazione di effettiva urgenza per la quale sia necessario adottare provvedimenti indispensabili per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio, procederà alla nomina del tutore, curatore o dell'amministratore di sostegno in via provvisoria, indicando gli atti che è autorizzato a compiere. La valutazione dell'urgenza idonea a giustificare la nomina di un amministratore provvisorio sarà effettuata in maniera meno rigorosa al fine di consentire l'apertura della procedura a tutela del beneficiario;
- b) L'esame nei suddetti casi sarà tenuto di regola in via ordinaria nelle consuete forme, salvo che il giudice ritenga in concreto possibile e compatibile l'effettuazione dell'esame da remoto in videoconferenza;
- c) Si invitano in ogni caso i giudici: ad evitare l'accesso ad ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali, nonché, in generale, luoghi che ospitino persone anziane o con problemi di salute, potenzialmente più esposte agli effetti negativi di un eventuale contagio;
- d) Gli avvocati, nominati amministratori di sostegno in via provvisoria ed urgente, presteranno il giuramento di rito per iscritto, ai sensi dell'alt. 411 c.c. e 349 c.c., tramite il PCT ed attesteranno la conformità della copia analogica al corrispondente decreto di nomina in via provvisoria ed urgente in formato digitale, estratto dal fascicolo informatico;
- gli amministratori di sostegno nominati in via provvisoria ed urgente, non abilitati all'utilizzo del PCT, saranno esonerati provvisoriamente dal giuramento, in relazione alla urgenza insita nella emergenza epidemiologica e si intenderanno immessi nei poteri

- e nelle responsabilità derivanti dal decreto di nomina in via provvisoria ed urgente sulla base della copia conforme del provvedimento;
- il giudice raccoglierà il giuramento in data successiva all'11 maggio avendo cura di fissare specifica udienza;
 - e) I colloqui del Giudice Tutelare con amministratori di sostegno, tutori, curatori ed altri soggetti interessati (assistenti sociali, medici, parenti dei beneficiari eco.) sono sospesi sino al 31 luglio 2020. Eventuali urgenze dovranno essere rappresentate con istanza scritta da depositarsi in via telematica o, da parte dei privati, previo contatto telefonico con il presidio di cancelleria che provvederà a metterlo in visione al magistrato;
 - f) Saranno normalmente evasi tutti i procedimenti di VG per i quali non è prevista udienza, compatibilmente con i ridotti presidi di cancelleria;
 - g) Continueranno ad essere oggetto di trattazione: a) i procedimenti relativi agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale ai sensi dell'art. 35, legge n. 833/1978; b) per i procedimenti relativi all'autorizzazione di un minore all'interruzione volontaria della gravidanza, il Giudice dovrà adottare tutte le cautele durante l'ascolto della minore, obbligatorio in questi casi ai sensi dell'art. 12 L. 194/1978, e in previsione di ciò richiedere pertanto certificazione specifica al Consultorio in ordine ad eventuali rischi di contagio, per la minore che potrebbero derivarle dalla sua audizione in Tribunale;
 - h) Il Presidente del collegio, nei procedimenti di reclamo, disporrà con apposito decreto la modalità di trattazione dello stesso, con preferenza della modalità di trattazione scritta.

Procedimenti di esecuzione mobiliare

- 11) Per le udienze di trattazione del giudice che si occupa delle esecuzioni mobiliare vale quanto sopra detto in materia di contenzioso ordinario in ordine alle modalità di trattazione delle udienze;
- a) Compresi i procedimenti non sospesi di cui all'art. 83 comma 1 del d.l. n. 18 del 2020, i giudici che si occupano delle esecuzioni mobiliari tratteranno un numero di procedimenti tendenzialmente non superiore a 10/12 per udienza;
 - b) I procedimenti saranno trattati in via preferenziale con le modalità previste alla lett. h) del settimo comma dell'art.83 del d.l. n.18 del 2020 (udienza c.d. figurata o cartolare);

- c) Il Giudice dell'esecuzione, nella scelta dei fascicoli da trattare, prediligerà i procedimenti di più antica iscrizione a ruolo, i procedimenti fissati per la distribuzione o assegnazione del ricavato ovvero i procedimenti fissati per l'assegnazione delle somme nei pignoramenti presso terzi, nonché i procedimenti di opposizione, nonché, più in generale, i procedimenti che, stante la particolarità della materia, presentino profili di urgenza;
- d) Il Giudice potrà valutare l'opportunità di disporre il rinvio della udienza al fine di garantire l'attuazione del principio del contraddittorio ove ad esempio si verificano disguidi di cancelleria nella comunicazione dei decreti di fissazione della udienza cartolare ovvero in tutti i casi in cui insorga la necessità di acquisire più approfonditi chiarimenti dalle parti ovvero nel caso in cui le parti ne facciano espressa richiesta al fine di meglio contraddire sulla avverse deduzioni e richieste;
- e) Il giudice svolgerà l'udienza cartolare nella propria stanza, in modo da garantire la sua personale presenza nell'eventuale ipotesi che si presenti il debitore o altro soggetto non costituitosi, il quale, tuttavia, potrà comunicare sia con la Cancelleria sia con il Giudice, anche al fine di far riportare la propria presenza a verbale, nell'assoluto rispetto delle normative igienico - sanitarie volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica;
- f) La presenza del giudice in ufficio non legittima, in ogni caso, la comparizione dei difensori delle parti, i quali parteciperanno all'udienza esclusivamente in modalità cartolare ai sensi della lett. h);
- g) In caso di mancata ricezione di note da nessuna delle parti costituite, troveranno applicazione le disposizioni previste per la mancata comparizione;
- h) I procedimenti già fissati per le singole udienze che risulteranno in esubero rispetto al numero massimo sopra indicato nonché quelli per i quali non ricorrono i presupposti di legge per la trattazione scritta, né per la trattazione in videoconferenza da remoto, e, comunque, le udienze nelle quali siano previste attività incompatibili con le misure di distanziamento sociale saranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020, tenendosi conto dell'anzianità di iscrizione dei singoli procedimenti, della tipologia delle attività da svolgere e del carico di ruolo di ciascun giudice.

Procedimenti di esecuzione immobiliare

- a) Per quanto attiene all'attività dell'esperto stimatore, all'attività del custode, all'attività di liberazione, alle vendite delegate, all'emissione dei decreti di trasferimento, si rinvia ai decreti n.

15 e 26 del 2020 del Presidente di Tribunale, con riferimento al periodo 12 maggio 2020 e il 31 luglio 2020.

- b) Per quanto attiene alle udienze fissate fra il 12 maggio 2020 e il 31 luglio 2020 si rinvia, per tutto quanto di seguito non specificatamente disposto, a quanto già sopra stabilito in materia di contenzioso ordinario in ordine alle modalità di trattazione delle udienze.
- c) Il Giudice dell'esecuzione effettuerà la scelta dei procedimenti da trattare (previo decreto di invito a depositare telematicamente brevi note scritte almeno 5 giorni prima dell'udienza, in mancanza delle quali si provvederà ex art. 631 c.p.c. o ex art. 309 c.p.c. per le divisioni endo-esecutive o con dichiarazione di estinzione del subprocedimento cautelare per le opposizioni) sulla base di una valutazione caso per caso, sempre che la questione possa essere risolta con provvedimento da emettere fuori udienza, tenuto conto anche dell'anno di iscrizione a ruolo, della complessità della procedura e dell'eventuale esigenza di acquisire oralmente più approfonditi chiarimenti dalle parti e dagli ausiliari nominati. In particolare, potranno essere trattati in via preferenziale (salva la valutazione caso per caso di cui sopra) i seguenti procedimenti, di cui viene fornita indicazione esemplificativa:
- procedimenti fissati ai sensi dell'art. 495 c.p.c. per provvedere sull'istanza di conversione del pignoramento già depositata dal debitore esecutato o sulla periodica verifica della regolarità dei versamenti;
 - procedimenti fissati per la distribuzione del ricavato o per la soluzione di controversie distributive ex art. 512 c.p.c.;
 - procedimenti fissati ai sensi dell'art. 591ter c.p.c. per provvedere sul reclamo già proposto avverso gli atti del delegato;
 - procedimenti fissati ai sensi degli artt. 615-617-619 c.p.c. per rendere i provvedimenti di competenza del Giudice dell'esecuzione sulle opposizioni già proposte;
 - procedimenti fissati ai sensi dell'art. 627 c.p.c. a seguito di istanza di riassunzione della procedura esecutiva già sospesa;
 - procedimenti fissati per eventuale dichiarazione di estinzione o di improcedibilità o di chiusura anticipata ex art. 164bis disp. att. c.p.c.;
 - procedimenti già fissati a seguito di rinvio ex art. 631 c.p.c. per mancata comparizione delle parti.

- d) Sarà tendenzialmente disposto il rinvio d'ufficio delle prime udienze fissate ai sensi dell'art. 569 c.p.c. e delle udienze ex art. 600 c.p.c., essendo in tali casi richiesta, o comunque opportuna, la presenza anche di soggetti diversi dalle parti e dai loro difensori (custode ed esperto stimatore).
- e) In caso di mancata ricezione di note da nessuna delle parti costituite, troveranno applicazione le disposizioni previste dall'art. 631 c.p.c. per la mancata comparizione delle parti (o dall'art. 309 c.p.c., con riguardo alle divisioni endo-esecutive; si provvederà alla dichiarazione di estinzione del subprocedimento cautelare per le opposizioni).
- f) I procedimenti già fissati per le singole udienze che risulteranno in esubero rispetto al numero massimo sopra indicato nonché quelli per i quali non ricorrono i presupposti di legge per la trattazione c.d. cartolare, né per la trattazione in videoconferenza da remoto, e, comunque, le udienze nelle quali siano previste attività incompatibili con le misure di distanziamento sociale, saranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020, tenendosi conto dell'anzianità di iscrizione dei singoli procedimenti, della tipologia delle attività da svolgere e del carico di ruolo di ciascun Giudice.

Settore Fallimentare

12) Possono proseguire e svolgersi regolarmente **le vendite telematiche "pure" (asincrone)** già fissate in quanto compatibili con l'esigenza di assicurare la finalità preventiva alla base delle misure urgenti in oggetto.

Quanto alle vendite non telematiche ed a quelle miste, sono revocati tutti gli esperimenti d'asta fissati fino al 31 luglio 2020 mandando al Curatore/Commissario/Liquidatore Giudiziale, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sui siti già utilizzati per la pubblicità e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita revocata dal GD".

I professionisti, ovvero i gestori se incaricati delle vendite, non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentiranno di effettuare offerte telematiche.

Il giorno fissato per gli esperimenti come sopra revocati, i professionisti sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire in sala aste la di-

stanza di due metri tra gli offerenti presenti, il professionista è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;

In relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di vendita emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine.

Sono sospesi gli accessi per le visite presso gli immobili per qualunque ragione sino al 31 luglio 2020.

È sospesa, sino al 31 luglio 2020, **l'attuazione degli ordini di liberazione** in conformità al disposto dell'art. 103 comma 6 D.L. n. 18/20.

Saranno emessi i **decreti di trasferimento**, purché il deposito della bozza e l'allegazione dei documenti da parte del Curatore avvengano esclusivamente in modalità telematica. Gli adempimenti successivi, quali la registrazione e la trascrizione del decreto, saranno curati limitando, per quanto possibile, l'accesso e la presenza fisica negli uffici preposti.

In applicazione del D.L. n. 18/20 saranno emessi **mandati di pagamento telematici** secondo quanto già previsto con decreti n. 15 e 26 del 2020 e, in particolare, autorizzando il Curatore: 1) a scaricare il mandato firmato digitalmente inviato telematicamente dalla cancelleria; 2) a concordare con l'Istituto di credito la trasmissione del mandato sottoscritto dal GD in via telematica o, in mancanza, a esibire la copia analogica del provvedimento, dichiarandone, sotto la propria responsabilità, la conformità all'originale telematico; 3) all'esecuzione dell'operazione bancaria direttamente o per il tramite dell'Istituto bancario; 4) al deposito sul PCT di documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

La Cancelleria avrà cura di tenere un elenco dei mandati di pagamento emessi, verificando il deposito della documentazione attestante l'esecuzione del pagamento.

I colloqui in Tribunale dei curatori fallimentari, dei commissari giudiziari, dei liquidatori, e in generale dei professionisti con il giudice delegato sono sospesi sino alla data del 31.07.2020. Si richiama a tal fine quanto già previsto nel decreto n. 15/2020 in merito ai colloqui in via telematica, attraverso la piattaforma Microsoft TEAMS, previa richiesta di colloquio da inoltrarsi alla mail istituzionale del GD.

Le **udienze prefallimentari** si svolgeranno secondo le seguenti modalità:

qualora il debitore sia già costituito a mezzo procuratore, l'udienza sarà trattata secondo la modalità di trattazione scritta di cui all'art. 83 comma 6 lett. h) d.l. 18/2020, salvo che il debitore intenda rendere dichiarazioni, nel qual caso l'udienza si svolgerà secondo la modalità di trattazione da remoto ovvero, per il solo fallendo, ove questo attesti l'impossibilità del collegamento, secondo la modalità tradizionale con le precauzioni di cui al punto 3;

qualora il debitore non sia ancora costituito, l'udienza si svolgerà secondo la modalità di trattazione da remoto, salva la possibilità, per il solo fallendo, di comparire personalmente il giorno dell'udienza, con le precauzioni di cui al punto 3.

Per l'apposizione dei sigilli di cui all'art. 84 l.fall., trattandosi per sua natura di attività caratterizzata da urgenza, il curatore dovrà procedervi solo se lo stato dei luoghi consenta il rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze delle Autorità amministrative competenti.

Le attività di inventario sino al 31.07.2020 sono sospese salvo qualora siano prodromiche all'attività di vendita ex art. 104 ter, c. 7°, l.f., ovvero salvo quando dal ritardo possa derivare concreto pregiudizio all'interesse dei creditori. Ciò non di meno il professionista dovrà procedervi solo se lo stato dei luoghi consenta il rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze delle Autorità amministrative competenti, dovendo viceversa rinviare le operazioni a data successiva al 31 luglio 2020.

L'esperto stimatore potrà procedere allo svolgimento di tutte le attività di controllo della documentazione agli atti del fascicolo telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia ottenibile con modalità telematica fatte salve, ovviamente, le pur possibili sospensioni dell'attività degli Uffici competenti allo stato non prevedibili. Sino alla data del 31.07.2020 il Perito Estimatore deve ritenersi comunque esonerato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici e presso la cancelleria fallimentare. Sino alla data del 31.07.2020 sarà esonerato dallo svolgere accesso presso il cespite staggito, salvo indifferibili ragioni di urgenza da sottoporre al vaglio del Giudice Delegato e comunque sempre solo se lo stato dei luoghi consenta il rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze delle Autorità amministrative competenti, dovendo viceversa rinviare le operazioni a data successiva al 31.07.2020.

Le **verifiche dello stato passivo** saranno rinviate con decreto del G.D. a data successiva al 31.7.2020, salva la possibilità di prevederne lo svolgimento secondo la modalità di trattazione

da remoto, tenuto conto dell'urgenza e ove il numero di domande di insinuazione da esaminare sia compatibile con l'udienza telematica (tendenzialmente non più di 8-10 domande).

Le udienze di approvazione del **rendiconto** saranno tenute con modalità di trattazione scritta.

L'attività relativa ai **progetti di riparto**, parziali e finali, con la predisposizione da parte dei curatori e dei liquidatori, la successiva comunicazione ai creditori per le osservazioni e la dichiarazione di esecutività da parte dei G.D., può proseguire e svolgersi regolarmente in quanto esclusivamente telematica e pertanto compatibile con l'esigenza di assicurare la finalità preventiva alla base delle misure urgenti in oggetto.

Verrà adottata la modalità di trattazione scritta per i procedimenti di **concordato preventivo**, segnatamente ove si renda necessaria l'adozione di provvedimenti ex art. 162, 173, 179 e 180 L.F.; verranno rinviate a data successiva al 31.7. 2020 le adunanze dei creditori.

SETTORE PENALE:

In considerazione della attuale persistenza della situazione di emergenza epidemiologica e della conseguente necessità di evitare il più possibile i contatti personali ,avuto riguardo altresì alla ridotta presenza del personale amministrativo,si dispone, per il periodo 12 maggio -31 luglio 2020, come segue.

1) Ufficio Dibattimento

Va premesso che ogni settimana vengono celebrate 10 udienze così distinte.

Rito collegiale .

2 udienze:

lunedì e martedì:

Rito monocratico

7 udienze così distinte.

Lunedì:

udienza GOT

udienza GOT

Martedì:

udienza GOT

udienza Giudice togato

Mercoledì:

udienza GOT

udienza Giudice togato

Giovedì:

udienza GOT

udienza GOT

Separatamente vengono tenute le udienze di convalida degli arresti e i giudizi direttissimi.

Per assicurare una “ripartenza” il più possibile “in sicurezza” si dispone di trattare, oltre ai procedimenti ed indifferibili definiti dall’art 83, comma 3° lett.b), D.L.18/20:

- a) tutti i procedimenti con imputati sottoposti a misure cautelari o di sicurezza;
- b) procedimenti già fissati per la discussione, sicuramente più compatibili con le misure di distanziamento sociale adottate dal Governo, con invito ai difensori a presentare memorie scritte;
- c) gli incidenti di esecuzione urgenti.
- d) prime udienze con richiesta di applicazione pena(purchè la richiesta pervenga in cancelleria a mezzo PEC almeno tre giorni prima dell’udienza corredata dal parere favorevole del PM);
- e) prime udienze con richiesta di giudizio abbreviato (purchè la richiesta pervenga in cancelleria a mezzo PEC almeno tre giorni prima dell’udienza)
- f) procedimenti nei quali vi è volontà di rimettere la querela (purchè la richiesta pervenga in cancelleria a mezzo PEC almeno tre giorni prima dell’udienza)
- g) istanze di messa alla prova.

Al fine di scaglionare e meglio riorganizzare la ripartenza, si propone di tenere, nella prima settimana, decorrente dal 12 maggio, solo la udienza collegiale del martedì e le due udienze dei giudici togati.

A partire dal 18 maggio saranno tenute anche le udienze dei GOT.

2) Ufficio GIP-GUP

Le funzioni di GIP-GUP vengono svolte da due giudici che tengono, ciascuno, due udienze al mese ,oltre a eventuali udienze straordinarie.

Per le ragioni sopra evidenziate si propone la trattazione dei seguenti procedimenti:

- procedimenti già rinviati per discussione nei giudizi abbreviati o per decisione sulla richiesta di applicazione pena;

- procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare o di sicurezza;
- procedimenti di convalida di arresti e fermi e interrogatori di garanzia ai sensi dell'art 294 c.p.p.;
- procedimenti che presentano carattere di urgenza per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice con provvedimento motivato e non impugnabile.
- incidenti di esecuzione urgenti(quelli aventi ad oggetto il titolo esecutivo o la rideterminazione della pena).
- procedimenti con richiesta di applicazione pena(purchè la richiesta pervenga in cancelleria a mezzo PEC almeno tre giorni prima dell'udienza corredata dal parere favorevole del PM);
- procedimenti con richiesta di giudizio abbreviato (purchè la richiesta pervenga in cancelleria a mezzo PEC almeno tre giorni prima dell'udienza)
- istanze di messa alla prova
- convalide di arresto a piede libero

3) Modalità di tenuta delle udienze

Considerato che l'ufficio dispone di tre aule per l'udienza penale molto spaziose, dislocate su tre piani diversi (piano terra, primo piano e secondo piano) è possibile celebrare tutte le udienze di mattina.

Va fissato un numero massimo di procedimenti da trattare, indicato in 10 (oltre eventuali patteggiamenti, remissioni di querela ,richieste di giudizi abbreviati) essendo auspicabile che, in questa fase, ancora emergenziale, l'udienza si concluda entro le ore 14:00.

Resta fermo che nel caso di procedimenti complessi il numero dei procedimenti da trattare sarà proporzionalmente diminuito.

Il Giudice (Presidente del Collegio, giudice monocratico, GIP-GUP) predisporrà l'elenco dei procedimenti da trattare ,calendarizzati ad horas.

Il suddetto elenco (contenente solo l'indicazione del numero di ruolo per ragioni di privacy) verrà pubblicato, a cura della cancelleria, sul sito del Tribunale, trasmesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati almeno due giorni prima della data prevista per l'udienza e verrà altresì affisso esternamente alla porta dell'aula dove verrà celebrata l'udienza.

Si raccomanda il rispetto dell'orario per evitare assembramenti.

I restanti procedimenti (per non gravare ulteriormente la cancelleria, che ha personale ridotto) saranno rinviati nella prima fascia oraria dell'udienza (9,00-10,00), con modalità (suggerita anche nelle linee guida del CSM) che favoriscano la partecipazione alla stessa di un unico difensore, che sarà designato dal locale Consiglio dell'Ordine, all'unico scopo di consentire la costituzione del rapporto processuale e fatti salvi i diritti di prima udienza, ivi compreso quello di costituzione di parte civile. .

L'elenco dei procedimenti da rinviare sarà anch'esso predisposto almeno due giorni prima dell'udienza con indicazione della presumibile data di rinvio (che potrà eventualmente essere modificata in udienza in ragione di eventuali impedimenti rappresentati dal difensore designato).

Il suddetto elenco (contenente solo l'indicazione del numero di ruolo dei procedimenti per ragioni di privacy) verrà pubblicato, a cura della cancelleria, sul sito del Tribunale e trasmesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati almeno due giorni prima della data prevista per l'udienza e verrà altresì affisso esternamente alla porta dell'aula dove verrà celebrata l'udienza.

Per le udienze collegiali nelle quali non siano fissati procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare o di sicurezza o rinviati per la discussione, si procederà, così come avvenuto nella fase emergenziale, con rinvii fuori udienza, a meno che il Presidente del Collegio riterrà di procedere con rinvii in udienza .

In questo caso provvederà a predisporre, almeno due giorni prima dell'udienza, l'elenco dei procedimenti da rinviare con indicazione della data di rinvio (che potrà eventualmente essere modificata in udienza in ragione di eventuali impedimenti rappresentati dal difensore designato), elenco che verrà pubblicato sul sito del Tribunale, trasmesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e affisso esternamente alla porta dell'aula dove verrà celebrata l'udienza.

Resta fermo che essendo il rinvio dei restanti procedimenti disposto ai sensi dell'art.83, comma 7 lett. g) D.L 18/20 il corso della prescrizione rimarrà sospeso per il tempo in cui il procedimento è rinviato e, in ogni caso, non oltre il 31 luglio 2020.

4) Modalità di tenuta delle udienze con detenuti

Come da Protocollo stipulato con la Procura della Repubblica di Caltagirone ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone in data 31 marzo 2020 (in attuazione dell'art 83 comma 12 D.L. 17 marzo 2020 n 18 e del provvedimento del 10 marzo 2020, reiterato il 20 marzo 2020, del Direttore Generale SIA) e come raccomandato dal CSM con delibera 186/VV/2020- contenente "Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte", le udienze dibattimentali, le udienze preliminari e le udienze GUP relative a soggetti sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere saranno celebrate presso

questo Ufficio mediante videoconferenza a porte chiuse. Qualora ciò non sia possibile i collegamenti tra l'aula di udienza e l'istituto o gli istituti penitenziari saranno effettuati utilizzando i programmi *attualmente a disposizione dell'Amministrazione.*” e cioè le piattaforme Microsoft Teams, fornita dal Ministero della Giustizia gli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'amministrazione della giustizia, comprese le forze dell'ordine e l'avvocatura, ovvero Skype for Business. Con le stesse modalità si svolgeranno gli interrogatori di garanzia (art 294 c.p.p.) e gli incidenti di esecuzione. Le udienze di convalida dell'arresto e del fermo, ex artt. 390 e 391 c.p.p., relative alle persone **detenute in carcere** saranno effettuate mediante videoconferenza (se possibile) o collegamenti tra l'aula di udienza e l'istituto penitenziario ove trovasi l'arrestato o il fermato utilizzando i programmi *attualmente a disposizione dell'Amministrazione....*” ovvero Skype for Business e Teams. Le udienze di convalida dell'arresto e del fermo, ex art. 390 e 391 c.p.p. relative alle persone custodite presso uno dei luoghi di cui all'art 284, comma 1 c.p.p. saranno svolte in Tribunale con le modalità ordinarie e non da remoto.

- a) Si procederà mediante videoconferenza (se possibile) o collegamenti tra l'aula di udienza e l'istituto penitenziario ove trovasi l'arrestato o il fermato, utilizzando i programmi *attualmente a disposizione dell'Amministrazione....*” ovvero Skype for Business e Teams e secondo le modalità descritte nel Protocollo, per le udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo con rito alternativo (patteggiamento e abbreviato semplice) relativamente alle persone detenute in carcere dinnanzi al giudice del dibattimento.
- b) I giudizi che proseguono con rito ordinario a seguito della concessione del termine a difesa seguiranno le stesse modalità telematiche solo se venga applicata la misura della custodia cautelare in carcere.

Negli altri casi, anche nel caso di imputati sottoposti agli arresti domiciliari, si procederà seguendo le disposizioni ordinarie sul ruolo del giudice che dispone il rinvio.

Le udienze che non potranno svolgersi in modalità telematica saranno tenute a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472, comma 3 c.p.p, nelle aule di udienza indicate nel prospetto già predisposto e pubblicato sul sito internet del Tribunale e secondo le modalità indicate nel protocollo stipulato in data 7 maggio con la Procura della Repubblica, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Caltagirone. I procedimenti saranno trattati uno per volta e nel rigoroso rispetto delle indicazioni igienico sanitarie fornite dal Ministero della Salute.

- c) Gli spazi nelle aule saranno rimodulati al fine di garantire il distanziamento sociale di almeno un metro e cinquanta centimetri da persona a persona.
- d) Tutti i partecipanti alle udienze hanno l'obbligo di indossare la mascherina.
- e) Dovrà garantirsi la ventilazione degli ambienti.

Il Giudice nell'ambito dei poteri di direzione di udienza è facultato ad adottare ogni iniziativa utile a garantire la piena protezione della salute di tutti i soggetti del processo e del personale amministrativo sia nelle aule di udienza che negli spazi ad essa adiacenti.

UFFICI DEL GIUDICE DI PACE (Caltagirone, Militello Val di Catania e Ramacca)

Per l'ufficio del Giudice di pace di Caltagirone vanno adottate conclusioni diverse rispetto a quelle sopra indicate per il Tribunale.

Va considerato che la attuale persistenza della situazione di emergenza epidemiologica e la conseguente necessità di evitare il più possibile i contatti imporrebbe il rinvio di tutte le udienze di prima comparizione pendenti dal 12 maggio al 31 luglio e di tutti i procedimenti pendenti in fase istruttoria. Potrebbero trattarsi, ma non con modalità telematiche, solo le udienze di precisazione delle conclusioni e discussione, che da accertamenti svolti sono numericamente esigui. Anche nel settore penale potrebbero trattarsi solo i procedimenti fissati per la discussione che sono anch'essi in numero esiguo.

Considerato che l'ufficio del Giudice di pace è allocato all'interno del Palazzo di giustizia, ove in contemporanea, anche se in aule diverse, si svolgono le udienze penali, e considerato altresì che l'ufficio, a differenza del Tribunale, non ha problemi di arretrato, né nel settore penale né nel settore civile, appare opportuno rinviare a data successiva al 31 luglio 2020 tutti i procedimenti civili e penali fissati nel periodo 12 maggio -31 luglio 2020. Analoghe conclusioni valgono per l'ufficio del Giudice di pace di Militello Val di Catania, ove ,peraltro, nel periodo in esame scadrà il periodo annuale di permanenza del GOP assegnato in supplenza, con conseguente insediamento del nuovo GOP e possibile necessità di ricalendarizzazione dei ruoli

Le udienze civili e penali in entrambi gli uffici saranno rinviati a data successiva al 31 luglio 2020 con decreto emesso fuori udienza che verrà comunicato dalla cancelleria.

Per quanto attiene all'ufficio del Giudice di pace di Ramacca con Decreto Ministeriale del 2 marzo 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 115 del 6/5/2020) ne è stata disposta l'esclusione dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali specifica-

mente individuate dal decreto ministeriale 10 novembre 2014 e pertanto lo stesso“ **cessa di funzionario** alla data di entrata in vigore del presente decreto “ e cioè in data **21 maggio 2020** (quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

Il citato decreto ha stabilito altresì che alla medesima data del 21 maggio 2020 le relative competenze sono attribuite all'Ufficio del Giudice di Pace di Caltagirone.

Tutti i procedimenti, pendenti e di nuova iscrizione, saranno quindi riassegnati ai Giudici di Pace di Caltagirone e, in considerazione del periodo attuale di emergenza sanitaria, rifissati in data successiva al 31 luglio 2020, a cura della cancelleria e presso la sede del Giudice di Pace di Caltagirone, ufficio accorpante.

CANCELLERIE

I responsabili delle cancellerie del Tribunale, dell'Ufficio del Giudice di pace e dell'Ufficio UNEP dovranno predisporre un ulteriore piano per ciascuna delle Cancellerie di competenza prevedendo la presenza, a rotazione, delle unità lavorative che consentano lo svolgimento dei servizi per come regolati dalla presente proposta.

In tal senso valgono le indicazioni fornite dal Ministero della Giustizia con circolare DOG 02/05/2020 007897.U che prevedono una rimodulazione, in ordine al lavoro agile, della proporzione tra giorni di presenza e giorni di lavoro da remoto.

Restano ferme ,fino al 31 luglio 2020, le disposizioni contenute nel proprio decreto n 08/2020 per quanto riguarda le modalità telematiche di trasmissione degli atti e la limitazione dell'orario di apertura al pubblico delle cancellerie civile e volontaria giurisdizione, cancelleria lavoro e previdenza, cancelleria fallimentare ed esecuzioni mobiliari ed immobiliari, cancelleria penale dibattimentale, cancelleria Gip-Gup.

E'opportuno il ricorso alle richieste di copie degli atti a mezzo PEC e al relativo rilascio in formato digitale, sia presso l'Ufficio G.I.P. che al Dibattimento.

Per il pagamento dei diritti di rilascio copie si prevederà il pagamento dei diritti di segreteria mediante annullamento e scansione della relativa marca.

Per la consultazione degli atti processuali si disporrà previa prenotazione, a mezzo telefono e/o via PEC, da parte del difensore interessato e avente titolo.

Le cancellerie dell'ufficio del Giudice di pace di Caltagirone e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Militello Val di Catania resteranno aperte al pubblico dalle ore 9,30 alle ore 11,00 per il deposito degli atti , ritiro copie ed eventuali altre attività, previo appuntamento.

UFFICIO NEP

A partire dal 4 maggio sarà possibile procedere - tramite appuntamento - al ritiro degli atti già notificati ed eseguiti dalle ore 9.00 alle ore 12.00.(contatti telefonici 0933/369380-0933/369371).

A decorrere dal 12 maggio 2020 e fino al 30 giugno 2020:

lo Sportello Esecuzione osserverà l'orario di apertura 9.00-12.00 e si procederà, previo appuntamento:

dal 12 maggio 2020 al 31 maggio 2020 all'accettazione degli atti con precetto (tenuto conto della sospensione dei termini) con scadenza nel mese di maggio e nei primi 5 giorni di giugno e al ritiro degli atti eseguiti;

dal 1 giugno 2020 al 30 giugno 2020 all'accettazione degli atti con precetto in scadenza nel mese di giugno e nei primi 5 giorni di luglio e al ritiro degli atti eseguiti.

dal 1 luglio 2020 al 31 luglio 2020 all'accettazione degli atti con precetto in scadenza nel mese di luglio e al ritiro degli atti eseguiti.

L'appuntamento dovrà essere richiesto con congruo anticipo nelle ore 08.30 -12,00 all'indirizzo e-mail unep.tribunale.caltagirone@giustizia.it, preferibilmente con scansione del precetto.

Per la restituzione degli atti si potrà contattare l'utenza n 0933/369371

Lo Sportello Notifiche Atti osserverà l'orario di apertura 9.00-12.00, sempre previo appuntamento:

dal 12 maggio 2020 al 31 maggio 2020 per tutti gli atti con scadenza nel mese di maggio e nei primi 5 giorni di giugno;

dal 1 giugno 2020 al 30 giugno 2020 per tutti gli atti con scadenza nel mese di giugno e nei primi 5 giorni del mese di luglio.

dal 1 luglio 2020 al 31 luglio 2020 all'accettazione degli atti con precetto in scadenza nel mese di luglio e al ritiro degli atti eseguiti.

Gli atti urgenti dovranno essere richiesti entro le 10.30 di ogni giorno.

Gli sportelli restituzione atti di notifica osserveranno il seguente orario: 9.00-12.00, previo appuntamento da richiedere contattando il n 0933/369380.

Rimane ferma la possibilità per tutte le richieste di spedire gli atti a mezzo del servizio postale con fondo spese, provvedendo di persona solo al ritiro.

Riguardo alle notifiche/esecuzioni in mani proprie, l'U.G. o il F. Unep competente per zona avrà facoltà di eseguirle a mezzo del servizio postale in caso di accesso in luoghi che possano mettere a rischio la salute propria e altrui (RSA, Case di riposo, etc.) e, comunque, in tutte le ipotesi in cui l'accesso non possa avvenire in condizioni di sicurezza per tutti i soggetti coinvolti.

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello di Catania, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania, al Procuratore della Repubblica di Caltagirone, al Presidente del COA di Caltagirone, al Presidente della Camera Penale di Caltagirone ,a tutti i magistrati togati e onorari del Tribunale ,ai giudici di pace, ai responsabili delle cancellerie del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di pace di Caltagirone e di Militello Val di Catania, al responsabile dell'ufficio NEP, a tutto il personale amministrativo.

Si pubblichi nel *sito* Internet del Tribunale.

Caltagirone, 8 maggio 2020



Il Presidente del Tribunale

(Dot.ssa Giovanna Scibilia)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Giovanna Scibilia", is written over the typed name.